



SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
Azienda USL Toscana Sud Est

ALL. A

COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE. SORVEGLIANZA PULMINO - BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno addìdel mese di..... nella residenza del Consorzio Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese (di seguito SDS) con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra la SDS C.F. -P.IVA , con sede legale in Montepulciano, Piazza Grande n. 1 rappresentata dal Direttore della SDS Ing. Roberto Pulcinelli, nato a Castiglione del Lago (PG) il 26.06.1959, autorizzato con Delibera Assemblea dei Soci n. del

E

l'Associazionesenza scopo di lucro, denominata (di seguito solo Associazione) C.F..... , con sede legale in e rappresentata dal suo Legale rappresentante, nato a..... il , il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso:

- *che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;*
- *che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";*
- *che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";*
- *la L.R. 21 febbraio 2005, n.12, e s.m. e.i. "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;*

Richiamata *la deliberazione Assemblea dei Soci n. del _ , immediatamente esecutiva, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini;*

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 del D.Lgs.117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza e organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art 56, commi 1 e 3 del D.Lgs.117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno..... al giorno..... è stato pubblicato, sul sito istituzionale della SDS in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con il Consorzio SDS;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata.....per lo svolgimento delle attività descritte nella presente;
- l'Associazione è iscritta nel registro.....della Regione al n..... dal.....e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dalla SDS.

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Richiami e premesse

La SDS e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

La SDS, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di manifestazione di interesse, si avvale dell'attività dell'Associazione.....e, quindi, affida alla stessa, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle seguenti attività di pubblica utilità:

- servizi socio assistenziali quali il supporto al servizio di trasporto tramite pulmino per i frequentanti il Centro di Socializzazione Guido Masneri” di Gracciano di Montepulciano e in particolare sorveglianza dei soggetti nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato con orario 7,30 – 9,30 e 14,30 – 17,30 (salvo implementazione con accordo tra le parti).

Articolo 3 – Svolgimento delle attività

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente un numero di volontari tale da garantire la disponibilità dei seguenti contingenti, così rilevati in base alle attuali necessità. Tali volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'Associazione si impegna affinché le attività siano rese in relazione al programma operativo che verrà stilato inizialmente con i referenti designati dalla SDS ed aggiornato periodicamente o al bisogno. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle interruzioni che, per

giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni di volontari.

La SDS è tenuta a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione ad individuare il referente, che fungerà da interlocutore con la SDS e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 4 – Comportamento dei volontari

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

Articolo 5 – Rimborso erogato dalla SDS

Per le attività indicate all'art. 2, la SDS si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati in € 7.2000,00 per l'anno 2020.

Tali importi potranno essere diminuiti o aumentati in relazione all'attività che la SDS intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria.

I rimborsi avverranno, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D.Lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese e, quindi, dietro presentazione di note di addebito di rendicontazione mensile delle attività progettuali realizzate e dei costi sostenuti firmate dal Presidente dell'Associazione. Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- a) oneri di diretta imputazione al progetto di cui all'art. 3, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore;
- b) le spese generali sostenute dall'Associazione, con riferimento esclusivamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Articolo 6 – Modalità di rimborso delle spese da parte della SDS

L'attività del volontario impiegato negli interventi di cui alla presente, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

La SDS provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione delle relative note riepilogative sottoscritte dal Presidente dell'Associazione.

La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Associazione a disposizione della SDS per eventuali controlli e verifiche.

Art. 7 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata dall'Agenza.....n.....in data.....scadenza.....

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico della SDS (art. 18, comma 3, del D. Lgs. 117/2017), e sono ricompresi tra quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 5.

Articolo 8 – Durata. Validità. Imposte.

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9 – Controlli e risoluzione

La SDS potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del programma operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. Inoltre, la SDS può risolvere la presente:

- *qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;*
- *qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il SDS.*

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera della SDS.

L'Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra SDS ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esecuzione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, SdS ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: SDS o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Con la presente scrittura privata l'Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

La SDS ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data,

p. la SDS

p.l'Associazione